



Comune di Pettenasco

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27

OGGETTO:

**IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA PER L'ANNO 2024.**

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti venti nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Romagnoli Mauro - Sindaco	Sì
2. Morelli Fabio - Consigliere	Sì
3. Adami Giulia - Consigliere	Giust.
4. Morea Annunziata - Vice Sindaco	Sì
5. Caldi Luciano - Consigliere	Sì
6. Vaccaro Matteo - Consigliere	Sì
7. Bettoni Enrica - Consigliere	Sì
8. Daverio Davide - Consigliere	Sì
9. Masiello Angela - Consigliere	Sì
10. Cagnoli Mauro - Consigliere	Sì
11. Orcurto Alessandro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Presiede il Sig. Mauro Romagnoli nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la D.ssa Angela Ganeri, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Settore, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Pettenasco, 20.12.2023

Il Responsabile del Settore
(rag. Annalisa Novelli)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze

Pettenasco, 20.12.2023

Il Responsabile del Settore
(rag. Annalisa Novelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 738 legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI) e che l'Imposta Municipale unica (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

PRESO ATTO pertanto dell'abolizione di fatto della Tasi prevedendone l'unificazione IMU-Tasi;

CONSIDERATO che, con la L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare, in materia di IMU:

- è stata ripristinata l'applicazione dell'esenzione disciplinata dall'art. 7, comma 1, lett. h) D.lsg. 504/1992 sulla base dei criteri individuati con la circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993;
- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani;
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati* (la rendita catastale è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo);
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

DATO ATTO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 741 e 744 L. 27 dicembre 2020 n. 160, l'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2024 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTA la riduzione dell'Imposta Municipale propria al 37,5% prevista dal comma 743 dell'art. 1 legge 30 dicembre 2021, n. 234, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale

con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, così come definita dall'art. 1 comma 48, legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA la seguente equiparazione all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 741, let. c) punto 6, L. 160/2019, stabilite dall'art. 11 del Regolamento IMU:

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ATTESO che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, appare opportuno mantenere la specifica aliquota agevolata applicabile a tale fattispecie nella misura determinata per l'anno 2016, che supera quindi la precedente previsione regolamentare dettata dal Comune nel 2015, che deve intendersi abrogata dalla nuova norma statale;

ATTESO che il D.L. n. 124/2019 stabilisce che l'aliquota base per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e che il Comune intende confermare;

ATTESO che l'art. 1 comma 754 legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,86 per cento;

ATTESO altresì che l'art. 1 comma 753 legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e che lo 0,10 per cento intende riservarlo al Comune;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria per l'anno 2016 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2016;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/12/2022 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023;

RITENUTO quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di confermare per l'anno 2024 le aliquote e la detrazione determinate per l'anno 2023, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, nel rispetto dei limiti di cui l'art. 1, comma 26, L. 28 dicembre 2015 n. 208;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ritenuta la competenza in merito del Consiglio Comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile servizio finanziario;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. 0	n. 10	n. 10	n. 0

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria, con efficacia dal 1° gennaio 2024:

aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,50 %
aliquota altre unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze (non ricomprese nella fattispecie abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 ed immobili equiparati per legge o per regolamento)	0,95 %
aliquota unità immobiliari ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, così come definita dall'art. 1 comma 48, legge 30 dicembre 2020, n. 178, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;	0,95%
aliquota unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale, ai sensi della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)	0,95%
aliquota unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale, che <u>non rientrano nella casistica definita</u> dalla L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)	0,46 %
aliquota ordinaria	0,86 %

2. di stabilire per l'anno 2024 la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali regolarmente assegnati, nell'importo di € 200,00;

3. di disporre che per poter beneficiare dell'applicazione dell'aliquota agevolata per le *“unità ad uso abitativo e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale, che non rientrano nella casistica definita dalla L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)”*, dovrà essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti richiesti, precisando che non si ammette, ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota, l'uso gratuito a soggetto contitolare dell'unità immobiliare;

5. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214, secondo le modalità di cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, entro il termine del 14 ottobre come stabilito dall'art.13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e) L. 208/2015;

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul Sito Internet comunale;

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. 0	n.10	n. 10	n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Romagnoli Mauro

Il Segretario Comunale
D.ssa Angela Ganeri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 661 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/12/2023 al 11/01/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Pettenasco, lì 27/12/2023

Il Segretario Comunale
D.ssa Angela Ganeri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/12/2023

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Pettenasco, lì 27/12/2023

Il Segretario Comunale
D.ssa Angela Ganeri